

## Modifiche alla versione 4.1 del PSR

Maggio 2017



UNIONE EUROPEA  
Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale



Regione Emilia-Romagna

L'Europa investe nelle zone rurali

*Tipo di modifica Regolamento (UE) 1305/2013*

- *Notifica a norma dell'articolo 11, lettera b), primo e secondo comma*
- *Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e) del regolamento n. 808/2014*

## Paragrafo 8.1

**Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013**

*Omissis*

### **Strumenti finanziari**

L'analisi di contesto del Programma di Sviluppo Rurale ha condotto ad individuare tra i fabbisogni prioritari di intervento quello di sostenere l'accesso al credito per i beneficiari del Programma (Fabbisogno F10), in particolare nell'ambito della focus area P3A.

Il Programma contribuirà pertanto al seguente strumento finanziario: un **fondo di garanzia “uncapped”** gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti che consentirà ai beneficiari delle misure supportate di ricevere da Intermediari finanziari selezionati prestiti garantiti al 50% dal Fondo Europeo per gli Investimenti, senza alcun limite (“cap”) per gli Intermediari a livello di portafoglio, e con trasferimento del beneficio della garanzia (in termini di minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste).

Le caratteristiche del Fondo di garanzia “uncapped” sono le seguenti:

- Il Fondo riceverà un contributo dal PSR ai sensi dell'articolo 38 (1) b del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sarà gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti ai sensi dell'articolo 38 (4) b.i.
- Le sottomisure nell'ambito delle quali il supporto viene fornito attraverso il Fondo di garanzia sono: 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende” e 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”
- Il Fondo di garanzia supporterà, nell'ambito delle misure sopra citate, nuovi prestiti erogati da intermediari finanziari selezionati a beneficiari eleggibili, per operazioni eleggibili e per spese ammissibili per le misure stesse.
- Il periodo di inclusione di nuovi prestiti da parte degli intermediari finanziari nei portafogli che beneficeranno della garanzia da parte del Fondo sarà di una durata variabile dai 2 ai 5 anni, e non potrà in ogni caso superare il periodo massimo di eleggibilità previsto dal Regolamento (UE) no. 1303/2013 all'articolo 65.
- L'ammontare delle risorse del PSR che saranno oggetto del contributo al Fondo, così come tutte le altre clausole e condizioni di implementazione dello strumento finanziario saranno oggetto di definizione nell'ambito di un accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il FEI.

- I costi e le commissioni per la gestione del Fondo di garanzia saranno riconosciuti – a valere sul Fondo – ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 480/2014, in particolare agli artt. 12 e 13 e dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche con riferimento alla eventuale remunerazione preferenziale di cui all'articolo 44 (1) b.
- In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2.10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la selezione da parte dell'autorità di gestione ha come oggetto il gestore del Fondo e gli intermediari finanziari che implementano lo strumento. La selezione dei beneficiari finali percettori dei prestiti garantiti dal Fondo di garanzia sarà dunque delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari che il Fondo Europeo per gli Investimenti selezionerà in base ad una procedura aperta e competitiva ai sensi dell'articolo 38 (5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Criteri specifici ulteriori di selezione degli intermediari finanziari da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti dovranno garantire il trasferimento del beneficio della garanzia ai percettori dei prestiti ed in particolare premiare:

- i) la riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni pagate dai beneficiari finali;
- ii) la riduzione delle garanzie collaterali richieste ai beneficiari finali.

- Le norme citate al punto precedente relativamente alla selezione degli intermediari finanziari costituiranno pertanto i criteri di selezione degli interventi di cui agli artt. 49 e 60 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre la selezione dei beneficiari finali, che avverrà sotto la responsabilità degli intermediari finanziari cui spetta la verifica del rispetto dei criteri di eleggibilità, a pena di esclusione dalla garanzia da parte del Fondo di garanzia, avverrà con procedure a sportello e sulla base di decisioni assunte dall'intermediario in base al merito di credito e a una valutazione della qualità delle operazioni proposte.
- I beneficiari finali e le operazioni eleggibili sono quelli previsti dalle singole schede di intervento. I costi ammissibili, come specificato nelle schede di intervento e anche in deroga a quanto eventualmente previsto da altre forme di supporto previste nell'ambito dello stesso intervento, saranno tutti quelli previsti ai commi dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e rilevanti per le misure supportate.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati, purché entro i massimali previsti dal citato accordo di finanziamento, fino a concorrenza del 100% dell'ammontare dell'investimento eleggibile e potranno essere erogati anche in assenza altre forme di supporto e cioè per investimenti che non siano stati oggetto di altra selezione da parte da dell'Autorità di gestione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia genereranno un equivalente di sovvenzione lorda (ESL) in termini di aiuti di Stato, che dovrà essere calcolato dagli intermediari finanziari. Tale ESL non potrà eccedere il massimale di intensità d'aiuto consentito dalla misura, per le attività di produzione primaria e per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti

dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime de minimis, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.

- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati anche per operazioni ammesse ad altre forme di supporto da parte dell'Autorità di gestione. In questo caso il prestito garantito potrà essere erogato soltanto a condizione che l'intensità di aiuto (ESL) collegata al prestito, sommata all'intensità di aiuto di altre forme di supporto percepito (che dovrà essere oggetto di apposita comunicazione da parte del percettore del prestito all'intermediario finanziario), rimanga entro i limiti massimi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per quell'investimento e/o per quel beneficiario. Nel caso di combinazione del supporto tra il prestito garantito e altre forme di supporto previste dal Programma di Sviluppo Rurale, la decisione da parte degli intermediari finanziari sull'erogazione del prestito resta completamente indipendente da altre decisioni dell'autorità di gestione: pertanto, un prestito ad un beneficiario eleggibile per un'operazione eleggibile e per spese eleggibili, non comporterebbe alcun obbligo di estinzione/e restituzione anticipata, anche nel caso di revoca delle altre forme di supporto.

L'allocazione delle risorse al Fondo di garanzia non sarà distinta tra le diverse misure e tra le diverse forme di supporto (prestiti garantiti senza altre forme di supporto o prestiti garantiti congiuntamente ad altre forme di supporto), al fine di garantire la giusta flessibilità per adattare lo strumento alla domanda di mercato.

L'attuazione dello strumento finanziario sarà oggetto di monitoraggio e di specifici dedicati report, redatti ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto verrà più specificamente definito nell'ambito dell'accordo di finanziamento. Gli indicatori monitorati saranno relativi a: i) numero di imprese supportate, con indicazione delle tipologie di operazioni supportate e delle categorie di imprese; ii) numero di dipendenti al momento dell'inclusione del prestito nel portafoglio garantito; iii) ammontare dei prestiti erogati alle imprese, con indicazione della quota di risorse PSR (ripartita tra FEASR e cofinanziamento regionale) e della leva ottenuta. Questi indicatori saranno integrati dall'Autorità di gestione con quelli previsti dal quadro comune di monitoraggio e valutazione di cui al Reg. 808/2014.

La spesa pubblica sarà di 6.000.000 di euro concentrati nella focus area P3A.

**Omissis**

## M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

**Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali**

.....

La misura contribuisce a fornire una risposta diretta a molteplici fabbisogni:

- F08 “Promuovere e rafforzare filiere competitive e sostenibili di prodotti a qualità regolamentata”;
- F10 “Rafforzare le forme aggregative per l’accesso al credito e introdurre strumenti finanziari”
- F13 “Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro colleg. ecologico”;

....

La misura ha alcuni aspetti comuni a tutti i tipi di operazioni di seguito riportati:

### **Omissis**

**Fondo di garanzia uncapped:** fondo di garanzia illimitata che consente ai beneficiari delle misure supportate dal PSR di ricevere da Intermediari finanziari selezionati prestiti a minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste.

PRIORITÀ	P2		P3	P4		P5	
	P2A	P2B	P3A	P4A	P4B	P5A	P5D
<b>Tipo di operazione</b>							
4.1.01 - Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema	√						
4.1.02 - Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento		√					
4.1.03 - Invasi e reti di distribuzione collettiva						√	
4.1.04 - Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniacca							√
4.1.05 - Investimenti in aziende agricole con strumenti finanziari			√				
4.2.01 - Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema			√				
4.2.02 - Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali con strumenti finanziari			√				
4.3.01 - Infrastrutture viarie e di trasporto	√						
4.3.02 - Infrastrutture irrigue						√	
4.4.01 - Ripristino di ecosistemi				√			

4.4.02 - Prevenzione danni da fauna				√			
4.4.03 - Realizzazione di fasce tampone e bacini di fitodepurazione di contrasto ai nitrati					√		
<p><i>P2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività per corrispondere</i></p> <p><i>P2B Agevolare il rinnovo generazionale delle imprese agricole regionali e l'ingresso di giovani professionalizzati nel settore agricolo</i></p> <p><i>P3A Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali</i></p> <p><i>P4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa</i></p> <p><i>P4B Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi</i></p> <p><i>P5A Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura</i></p> <p><i>PSD Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura</i></p>							

## 4.1.05 - Investimenti in aziende agricole con strumenti finanziari

Sottomisura:

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

### 8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agricole che consentano di migliorarne le prestazioni e la sostenibilità globale, le infrastrutture necessarie allo sviluppo e all'ammodernamento, l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il miglioramento fondiario l'approvvigionamento e il risparmio di energia. L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area P3A.

### 8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Strumento finanziario di garanzia

### 8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

NON PERTINENTE

### 8.2.4.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari sono gli intermediari finanziari ed i destinatari finali sono gli Imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione della legge nazionale.

### 8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammesse le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento.

Non sono comunque ammissibili gli investimenti inerenti la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui.

### 8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

#### 8.2.4.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

#### 8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti; l'ESL, così calcolata, deve essere complessivamente inferiore o pari al tasso massimo d'aiuto consentito, ovvero inferiore o pari a quello previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari alla percentuale massima prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione

#### 8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.4.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

NON PERTINENTE

##### 8.2.4.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

NON PERTINENTE

##### 8.2.4.3.3.9.3. *Valutazione generale della misura*

NON PERTINENTE

#### 8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

NON PERTINENTE

#### 8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura



Definizione di investimenti non produttivi

NON PERTINENTE

Definizione di investimenti collettivi

NON PERTINENTE

Definizione di progetti integrati

NON PERTINENTE

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

NON PERTINENTE

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

## 4.2.2 - INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI - STRUMENTI FINANZIARI

Sottomisura:

4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

### 8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I al Trattato.

L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area P3A.

### 8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno:

Strumento finanziario di garanzia.

### 8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

NON PERTINENTE

### 8.2.4.3.5.4. Beneficiari

I beneficiari sono gli intermediari finanziari ed i destinatari finali sono:

- Micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca;
- Imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra - aziendale.

### 8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammesse le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento.

### 8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Nel processo di trasformazione il prodotto in uscita può essere anche un prodotto non appartenente all'Allegato I del Trattato. In questo caso l'aiuto in termini di ESL è concesso alle condizioni previste dalla normativa "De minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013. Il "De minimis" si applica agli interventi per la commercializzazione quando gli stessi sono riferiti a prodotti agricoli che, tutti o in parte, non appartengono all'Allegato I del Trattato.

### 8.2.4.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

#### 8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti l'ESL, così calcolata, deve essere complessivamente inferiore o pari al tasso massimo d'aiuto consentito, ovvero inferiore o pari a quello previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari alla percentuale massima prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime de minimis, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.

#### 8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.4.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

NON PERTINENTE

##### 8.2.4.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

NON PERTINENTE

##### 8.2.4.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura*

NON PERTINENTE

#### 8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

NON PERTINENTE

#### 8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

NON PERTINENTE

Definizione di progetti integrati

NON PERTINENTE

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

NON PERTINENTE

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

A seguito delle modifiche proposte sarà aggiornato anche il paragrafo 5.2.3.1.2 “combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale”, inserendo il riferimento ai due nuovi tipi di operazione.

---

**Motivazioni:**

La valutazione ex ante del Psr aveva rilevato come il sistema regionale del credito agrario avesse risentito negli ultimi anni della difficile congiuntura nazionale ed europea, mostrando un rallentamento dei flussi erogati, un aumento delle sofferenze creditizie e una riduzione della propensione al credito di breve periodo tradottasi in una maggiore difficoltà per le aziende agricole nella gestione della liquidità. Il valutatore aveva suggerito di sperimentare strumenti finanziari più efficaci a supporto delle imprese per consentire l'avvio di processi di ristrutturazione e di introduzione delle innovazioni fondamentali.

La Regione alla luce del suddetto fabbisogno ha destinato dal proprio budget **6 milioni** di euro da investire in strumenti finanziari a supporto degli imprenditori agricoli per l'accesso al credito.

Per l'attivazione degli strumenti finanziari nel Psr (art. 37 del Reg. 1303/2013) è obbligatoria la valutazione ex ante (VEXA) che al momento è in fase avanzata di redazione e le prime risultanze confermano la necessità di supportare le imprese agricole e le imprese agroalimentari con l'adozione di strumenti finanziari. Tra gli strumenti analizzati e la lettura degli scenari formulati, il valutatore orienta la Regione verso l'adozione del **fondo di garanzia uncapped**, in quanto in misura maggiore rispetto agli altri, consente di ottenere un forte effetto leva.

Alla luce delle risultanze della Vexa la regione Emilia-Romagna è orientata all'adozione del fondo di garanzia uncapped multi regionale gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti e attuato con l'introduzione di due nuovi tipi di operazione "4.1.05 - Investimenti in aziende agricole con strumenti finanziari" e "4.2.02 - Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali con strumenti finanziari" nell'ambito della focus area P3A per uno stanziamento rispettivamente di 4 e 2 milioni di euro.

L'introduzione degli strumenti finanziari comporterà varie modifiche al testo del Programma, in particolare nei capitoli 8.1 e 8.2, nella parte generale della misura 4 e nella parte relativa all'introduzione ex novo delle due schede relative ai tipi di operazione.

Dopo circa 24 mesi di attivazione del Psr e con ormai il 69% delle risorse dell'intera programmazione messe a bando, l'introduzione del fondo di garanzia rappresenta una risposta all'elevato tasso di adesione riscontrata dai bandi per gli investimenti, da cui emerge una generale volontà di sviluppo. La valutazione ex ante verrà completata prima che l'Autorità di Gestione decida di erogare contributi del Programma a uno strumento finanziario, così come previsto all'art. 37, comma 3 del regolamento.

La presente proposta di modifica sarà inviata al Comitato di sorveglianza e nell'incontro già convocato del 15 giugno 2017 gli sarà presentata la valutazione ex ante.

---

**Effetti:** Con la modifica ci si attende di agevolare l'accesso al credito da parte degli agricoltori.

Infatti, con l'introduzione del fondo di garanzia, potendo contare su oneri contenuti e minori garanzie da presentare, gli agricoltori continueranno a investire contribuendo alla ripresa positiva della competitività del settore e la sostenibilità globale.

Inoltre l'utilizzo di un Fondo di garanzia con l'effetto leva prodotto, contribuirà con una dotazione finanziaria contenuta al raggiungimento degli obiettivi delle Focus area.

---